



## COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 15 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095

c/c post. 14733836 - p.i. 00123800641

Gestione Associata “**PARTENIO-VALLE DEL SABATO**”  
(*Capriglia irpina-Montefredane-Ospedaletto d'Alpinolo*)

ALLEGATO C)

REP. N.                      DEL

### CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CHIOSCO SITO IN PIAZZA MERCATO.

L'anno duemiladiciannove addì ..... (.....) del mese di ..... in Ospedaletto d'Alpinolo (AV), presso la Residenza Comunale sita in Piazza Municipio n. 15:

#### TRA

- Il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo rappresentato dal rag. Francesco Guerriero nato a Ospedaletto d'Alpinolo il 03/06/1953 c.f. GRRFNC53H03G165C, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo con sede in Piazza Municipio n. 15– P. Iva 00123800641, che agisce in nome e per conto del Comune, di seguito denominato LOCATARIO;

#### E

- .....nato/a a .....il .....e residente a ..... in Via.....n..... C.F. .... P.I..... di seguito denominato CONDUTTORE;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, così come sopra rappresentato, concede in locazione ai sensi della L. N. 392/1978 e s.m.i. al Sig./ ditta di....., come sopra individuato, gli immobili di proprietà comunale di seguito indicati ed individuati nell'allegata planimetria:
  - o chiosco ed area circostante di mq. .... circa sito in Piazza Mercato f. .... p. .... identificato con il numero .....
- 2) La durata della locazione viene stabilita in **anni 6 sei** a decorrere dalla data odierna.
- 3) E' vietato il rinnovo tacito in quanto trattasi di contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione;
- 4) Le parti concordano che il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire;
- 5) Il canone di locazione annuo viene fissato per tutta la durata del contratto in € **1.000,00 annui oltre all'adeguamento istat** e dovrà essere pagato in **2 rate: 1^ rata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula, 2^ rata entro i 6 mesi successivi** mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- 6) La locazione è finalizzata alla gestione del chiosco per esercitarvi l'attività commerciale, con divieto di sublocazione e cessione, anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione d'uso;
- 7) Il conduttore dovrà provvedere alla costante pulizia e manutenzione del chiosco;
- 8) Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sul chiosco e dell'area assegnata, sono a carico del conduttore;

- 9) Il conduttore non risponde del deterioramento del bene locato dovuto a vetustà;
- 10) Il conduttore non ha diritto ad indennità per miglioramenti od addizioni apportati all'immobile locato. Il conduttore è comunque obbligato a comunicare per iscritto qualsiasi miglioramento od addizione che intende apportare al bene locato (presentazione di apposito progetto). Il Comune approverà o respingerà la proposta con apposito atto debitamente motivato;
- 11) Alla scadenza contrattuale, i luoghi dovranno essere restituiti liberi da attrezzature installate dal conduttore e la struttura come risultante dal verbale di consegna.
- 12) L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti nel presente atto produrrà la sua risoluzione.
- 13) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Conduttore;
- 14) Per quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia di locazione L. N. 392/1978 e s.m.i.;
- 15) Il presente contratto viene letto e sottoscritto dalle parti e qui si intendono specificatamente approvate per scritto le clausole in esso contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Rag. Francesco Guerriero**

**IL CONDUTTORE**